



## **Decreto 27 luglio 2000**

**EQUIPOLLENZA DI DIPLOMI E ATTESTATI AL DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO AI FINI DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE E DELL'ACCESSO ALLA FORMAZIONE POST-BASE.**

*in G.U. 17 agosto 2000, n. 191*

IL MINISTRO DELLA SANITA'

di concerto con

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;

Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;

Decreta:

Art. 1.

I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 745, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

Sez. A - diploma universitario Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - Decreto del Ministro della	Sez. B - titoli equipollenti Tecnico di laboratorio biomedico - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del
--	--



www.bencafamilly.it

**Sicurezza ed Igiene del Lavoro**  
**Raccolta Normativa - Ed. 4. Rev. 11. - anno 2002**

<p>sanità 14 settembre 1994, n. 745</p>	<p>10 marzo 1982</p> <p>Tecnico di laboratorio biomedico - Legge 11 novembre 1990, n. 341</p> <p>Tecnico di laboratorio - Decreto del Presidente della Repubblica, n. 162, del 10 marzo 1982</p> <p>Tecnico di laboratorio medico - Decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1982, art. 81</p> <p>Tecnico di laboratorio medico - Decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, art. 132, purché i relativi corsi siano iniziati in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982</p>
---	--